

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI
COMUNALI DURATA 36 MESI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA**

FOGLIO CONDIZIONI

(AD INTEGRAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL CAPITOLATO TECNICO E DALLE
CONDIZIONI GENERALI DI CUI AL BANDO MEPA "Beni Categoria -")

Art. 1 – Tipologia ed oggetto del contratto

Il presente contratto è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine di Accordo Quadro (art. 54 del D.lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo.

Il contratto di Accordo Quadro verrà concluso tramite lettera commerciale firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma Me.Pa..

Tale Accordo Quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato il noleggio dei bagni mobili, meglio descritto al successivo articolo 5, necessario per il periodo di 36 mesi e comunque fino all'importo massimo stimato per l'Accordo Quadro medesimo.

Pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima di 36 mesi a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto nel periodo di 36 mesi.

Durante il periodo contrattuale l'Accordo Quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, formalizzati mediante scambio di lettere commerciali.

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il noleggio bagni chimici, modello standard e modello per disabili come meglio precisato all'art. 4.

Art. 2 - Durata del contratto di accordo quadro

Il contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto sulla piattaforma Mepa , per il periodo di 36 mesi e comunque oppure al raggiungimento dell'importo massimo dell'Accordo medesimo pari ad € 15.000,00 + IVA.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

Art. 3 - Valore del contratto - Corrispettivo - Modalità di pagamento

3.1 Valore del contratto di Accordo Quadro

Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016, è pari a € 15.000,00 + IVA, precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) non occorre redigere il Duvri in quanto non ci sono interferenze spazio-temporali con i dipendenti comunali.

3.2 Prezzi unitari e corrispettivo dei contratti attuativi

I prezzi unitari per articolo indicati dall'affidatario nella trattativa diretta MePa costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi dei servizi effettuati, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione.

I prezzi unitari indicati dall'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 12 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non, inerente e/o conseguente alle prestazioni di cui trattasi, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza.

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

L'affidatario deve consentire all'Amministrazione Comunale di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

3.3 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito di emissione di apposite fatture, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, **previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto.**

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese di cui al successivo articolo 6.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art.4 - Prestazioni oggetto del contratto

Il contratto riguarda il noleggio di bagni mobili (modello standard e modello per disabili), comprensivo di trasporto, posizionamento, ritiro, n.1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e di manutenzione, manutenzione ordinaria (ripristino dei prodotti chimici e materiali di pulizia) e straordinaria e smaltimento rifiuti.

Le tipologie di bagni mobili sono le seguenti:

- Bagno Mobile **modello standard** comprensivo di n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e manutenzione (rifornimento acqua e prodotti sanitari);
- Bagno Mobile **modello per disabili** comprensivo di n° 1 attività giornaliera di igienizzazione, di svuotamento e manutenzione (rifornimento acqua e prodotti sanitari).

L'amministrazione potrà richiedere attività aggiuntiva di igienizzazione, svuotamento e manutenzione di ciascun Bagno Mobile in noleggio.

L'installazione dei bagni mobili dovrà essere effettuata secondo le indicazioni fornite nella lettera d'ordine, rispettando il cronoprogramma indicato nella stessa dal Servizio Manifestazioni, come meglio specificato nel successivo art. 5.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento del contratto

Nell'ambito di ciascun affidamento specifico si provvederà ad inviare un ordine dettagliato - trasmesso via PEC/mail ordinaria agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dall'operatore economico - che deve intendersi vincolante ed efficace da parte dell'operatore economico medesimo, il quale si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.

Ciascun ordine indicherà i quantitativi, la tipologia di prodotto, il corrispettivo risultante dai prezzi unitari dell'affidatario, nonché i luoghi dell'installazione ed il cronoprogramma della manifestazione di riferimento.

Il termine fissato per la consegna nell'ordine è da ritenersi essenziale, per cui la mancata consegna, anche parziale, entro il termine suindicato, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.

Sono a carico dell'affidatario eventuali maggiori costi di prestazioni fatti eseguire da terzi a seguito di inadempienza dell'affidatario stesso.

Articolo 6 - Verifica di conformità e certificato di pagamento

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016, ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di regolare esecuzione, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente documento e dagli altri atti contrattuali, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. In particolare, nel caso in cui dal controllo del materiale consegnato vengano rilevate difformità qualitative (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitative, l'affidatario è obbligato ritirare, senza alcun addebito immediatamente, la merce non conforme. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'affidatario è tenuto a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione dei beni difformi con beni esenti da vizi, difformità o difetti, come meglio precisato negli articoli precedenti.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa.

Le verifiche di cui trattasi saranno effettuate anche avvalendosi di personale all'uopo delegato e potranno essere svolte anche senza preavviso.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui al citato articolo 113 bis del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico deve rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 3 legge n. 136 del 13/08/2010. A tal proposito l'operatore economico deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della sopra citata legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali spese di trasporto, spese per sostituzione beni difformi, ecc.....

L'affidatario deve rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza (di cui al D.Lgs. 81/2008), previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

L'affidatario, durante l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'affidatario, a garanzia degli adempimenti delle obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, deve costituire garanzia definitiva, secondo quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la facoltà di avvalersi dell'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 - Subappalto – sub contratti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Art.12 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione comunale, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, modifiche al contratto.

I prezzi unitari indicati dall'affidatario resteranno fissi, vincolanti ed invariabili per l'intera durata del contratto, salvo l'adeguamento dello stesso in base all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal secondo anno contrattuale.

La richiesta di **revisione dei prezzi unitari** da parte dell'affidatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 – Penali

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto alle presenti condizioni contrattuali, imputabili a negligenza o colpa dell'operatore economico o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari a € 30,00 per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di contratto MePa.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per le prestazioni in appalto.

Art. 14 – Codice di comportamento

L'affidatario deve osservare, per sé e per i suoi collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti" (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013), oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo quanto previsto dall'art. 2 del predetto Codice di Comportamento, nonché dall'art. 1 del predetto D.P.R. La mancata osservanza dei predetti obblighi di condotta, previamente e motivatamente contestata all'affidatario, comporterà la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. e dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti ulteriori casi:

- a) accertamento del difetto al momento dell'offerta del possesso dei requisiti prescritti (art. 80 D. Lgs. 50/2016) in accordo con le Linee Guida 4;
- b) frode dell'affidatario;
- c) cessione totale o parziale del contratto e subappalto in violazione della normativa vigente
- d) danni gravi provocati dall'affidatario a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi;
- e) applicazione di oltre n. 3 penali;
- f) mancato rispetto del termine di consegna di cui al punto 5 del presente foglio condizioni;
- g) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente;
- h) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale incamera la garanzia definitiva prestata dall'affidatario, salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti da un eventuale nuovo affidamento.

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.16 - Recesso

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del Foro di Asti.

Art. 18 - Spese contrattuali.

Il documento di stipula generato dal sistema Me.Pa è assoggettato ad imposta di bollo - attualmente € 16,00 - che dovrà essere corrisposta dall'affidatario, mediante versamento, **da effettuarsi mediante il servizio Pago PA**, secondo le seguenti istruzioni:

Istruzioni per il versamento con pagoPA:

1. Accedere al link:
<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>
2. Selezionare **ASTI**
3. Nel riquadro **Pagamento spontaneo** selezionare *Spese per contratti* scorrendo all'interno dello stesso la pagina con il mouse
4. Compilare tutti i campi selezionando **tipologia di pagamento**: dovrà essere aggiunta al carrello la tipologia di pagamento *"imposta di bollo"*.

Art. 18 - Rinvio.

Per tutto quanto non specificato nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, alla normativa nazionale e regionale in materia, al Codice Civile ed alla documentazione del bando MEPA "Beni- Categoria".